



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

### **OGGETTO:**

Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote per l'anno 2021.

*Si dà atto che la presente seduta, visto il DPCM del 02/03/2021 art. 13, vista la disposizione interna del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 42553 del 25/03/2020 ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 73, c. 1 del DL 17/03/2020 n. 18 e dell'art. 7, comma 7, del Regolamento del Consiglio Comunale", si svolge in modalità da remoto.*

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	P (da remoto)	Mascagni Lorenzo	P (da remoto)
Birigazzi Anna Paola	P (da remoto)	Scoccati Catuscia	P (da remoto)
Pannini Stefano	P (da remoto)	Cirillo Ciro	P (da remoto)
Pettrone Angelo	P (da remoto)	Di Giacomo Marco	P (da remoto)
Pieroni Andrea	P	Bartalucci Manuele (PD)	P (da remoto)
Ciaramella Olga	P (da remoto)	Del Santo Marilena	P (da remoto)
Algeri Renato	P (da remoto)	De Martis Carlo	A
Lolini Mario	A	Rinaldo Carlicchi	P (da remoto)
Pacella Cosimo	P	Perruzza Gianluigi	A
Ulmi Andrea	P (da remoto)	Lembo Daniela	A
Pieraccini Alfiero	P (da remoto)	Pisani Antonella	P (da remoto)
Serra Paolo	P (da remoto)	Amore Francesca	P (da remoto)
Angelini Pier Francesco	P (da remoto)		
Tornusciolo Gino	A		
Guidoni Andrea	P (da remoto)		
Ceccherini Bruno	P (da remoto)		
Pepi Francesca	P (da remoto)		
Virciglio Pasquale	P (da remoto)		
Ripani Elisabetta	P (da remoto)		
Biagioni Marco	P (da remoto)		
Bartalucci Manuele (FI)	P (da remoto)		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Luca CANESSA
Scrutatori	Olga CIARAMELLA
	Francesca PEPI
	Rinaldo CARLICCHI



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere dall'01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012.

**Premesso** che con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU, dall'anno 2020, è disciplinata dalla L. 160/2019.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 753, della L. 160/2019, conferma la disciplina già dettata dalla Legge n. 228 del 24/12/2012, art. 1, comma 380, lettera f), riservando allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille, ma innalzando l'aliquota base a 8,6 per mille, con possibilità per i comuni di incrementarla fino al 10,6 per mille e ridurla fino al 7,6 per mille.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. 160/2019, il quale stabilisce che cosa deve intendersi per fabbricato, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo.

**Rilevato** che la legge 160/2019 non prevede l'assimilazione all'abitazione principale per una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, prevista in regime di IUC fino all'anno 2019, pertanto, a decorrere dall'anno 2020, tali abitazioni sono soggette all'IMU.

**Richiamata** la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di bilancio per l'anno 2021, la quale, all'art. 1, comma 48, introduce una riduzione del 50% dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, conferma le seguenti esenzioni IMU, già previste in regime IUC, relative ai terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'aliquota IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Considerato**, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. 160/2019.



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

**Ritenuto** opportuno, anche per l'anno 2021, usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, della L. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti, anche in regime di IUC.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. 160/2019:

- il comma 748 che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 750 che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento e che stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento.

**Rilevato** che l'art. 1, comma 754, della L. 160/2019, stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e conferisce ai comuni, con deliberazione del consiglio comunale, la possibilità di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, aspetto innovativo rispetto alla disciplina IUC.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che dovrà formare parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote IMU.



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto sopra citato.

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**Rilevato** che il decreto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge 160/2019 non è stato ancora approvato, pertanto, per quanto sopra evidenziato, anche per l'anno 2021 non sono in vigore gli obblighi da esso derivanti.

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Ritenuto** opportuno confermare la riduzione di aliquota dello 0,5 per mille per gli immobili locati a canone concordato, di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, operata nell'anno 2019 e confermata nell'anno 2020, approvando, per tali casistiche, un'aliquota pari a 8 per mille.

**Considerate**, infine, le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione ed il vigente DUP (punto 2.1.2 "equità fiscale"), confermare la disciplina relativa all'agevolazione prevista per l'anno 2020 per gli immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato, la cui aliquota è stata ulteriormente ridotta dello 0,6 per mille rispetto alle annualità precedenti, in un'ottica di tutela della famiglia e di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, prevedendo l'applicazione di un'aliquota pari a 8 per mille nei seguenti casi:

- immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, limitatamente agli immobili concessi in comodato in favore di parenti o affini in linea retta di primo grado;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratto verbale non registrato ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, limitatamente agli immobili concessi in comodato in favore di parenti o affini in linea retta di primo grado, a condizione, a pena di decadenza dal beneficio, che il contribuente presenti all'ente una comunicazione scritta attestante l'esistenza del comodato. In tali casi



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

l'applicazione dell'aliquota agevolata decorre dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente della comunicazione di cui al capoverso precedente oppure dalla data di decorrenza della residenza del comodatario nell'immobile, qualora la residenza sia successiva alla data di presentazione della comunicazione.

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/02/2019, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019, prevedendo un'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed azzerando l'aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili.

**Dato atto** che, fino all'anno 2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita erano esenti da IMU ma soggetti a TASI con un'aliquota dell'1 per mille, con facoltà per i comuni di azzerarla.

**Rilevato** che il Comune di Grosseto, nell'anno 2019, anche se non in maniera esplicita, avendo azzerato l'aliquota di tutte le fattispecie imponibili diverse dai fabbricati rurali strumentali, ha usufruito della possibilità concessa dalla normativa TASI di azzerare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

**Dato atto** che tale agevolazione è stata confermata anche per l'anno 2020, approvando un'aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita pari allo 0 per mille.

**Ritenuto** opportuno confermare l'agevolazione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita anche per l'anno 2021, ultimo anno di imposizione per tali fattispecie, che diventeranno esenti dall'anno 2022, approvando un'aliquota pari allo 0 per mille.

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L.296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

### **Richiamati:**

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.



# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino e alle imprese.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** lo Statuto Comunale.

### **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato,

1) di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021, come di seguito specificato:

- aliquota: **6 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. 160/2019, dall'imposta dovuta per tale fattispecie, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- aliquota: **8,6 per mille** per i terreni;

- aliquota: **8,6 per mille** per:

- immobili a uso abitativo e relative pertinenze locati con contratti regolarmente registrati;
- immobili a uso abitativo e relative pertinenze posseduti da più soggetti, ove almeno un contitolare li utilizzi come abitazione principale;

- aliquota **8 per mille** per:

- gli immobili locati a canone concordato di cui all'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i quali il comma 760, dell'art. 1, della L. 160/2019, dispone che l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;





# Consiglio Comunale di Grosseto

## Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

- immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratti regolarmente registrati ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, limitatamente agli immobili concessi in comodato in favore di parenti o affini in linea retta di primo grado;
  - immobili a uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato con contratto verbale non registrato ove il comodatario e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente, limitatamente agli immobili concessi in comodato in favore di parenti o affini in linea retta di primo grado a condizione, a pena di decadenza dal beneficio, che il contribuente presenti all'Ente una comunicazione scritta attestante l'esistenza del comodato. In tali casi l'applicazione dell'aliquota agevolata decorre dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente della comunicazione di cui al capoverso precedente oppure dalla data di decorrenza della residenza del comodatario nell'immobile, qualora la residenza sia successiva alla data di presentazione della comunicazione.
- aliquota: **8,6 per mille** sia per gli immobili posseduti e utilizzati direttamente dal proprietario regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane, sia per quelli concessi in locazione o comodato con contratti regolarmente registrati a soggetti iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;
- aliquota: **8,6 per mille** per gli immobili individuati nella tabella delle categorie catastali in Cat. C1 "negozi e botteghe" in cui viene svolta attività di commercio in sede fissa su una superficie di vendita dichiarata non superiore a 300 mq. o attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'applicazione di tale aliquota è limitata al periodo dell'anno durante il quale si protrae lo svolgimento dell'attività ed è subordinata alla presentazione da parte del titolare del diritto reale sull'immobile di dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti;
- aliquota: **0 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota: **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- aliquota di base: **10,6 per mille** da applicarsi per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate comprese le aree edificabili e le unità immobiliari e relative pertinenze tenute a disposizione od oggetto di locazione saltuarie di breve durata (complessivamente per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno).
- 3) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **9**

adunanza del **08/03/2021**

- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



# Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9

adunanza del **08/03/2021**

*Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.*

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 02/03/2021.

Relaziona l'assessore Carboni.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Pacella, Pannini, Birigazzi, Pettrone, Ciaramella, Algeri, Ulmi, Pieraccini, Serra, Angelini, Pieroni, Virciglio, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Ripani e Biagioni) e 9 astensioni (Carlicchi, Mascagni, Scoccati, Cirillo, Bartalucci-PD, Di Giacomo, Del Santo, Pisani e Amore), espressi dai consiglieri presenti.

Dopodichè,

## **IL CONSIGLIO**

con identica votazione palese

## **DELIBERA ALTRESI'**

di rendere la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

**IL PRESIDENTE**  
**Cosimo Pacella**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Luca Canessa**